

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 26 luglio 2022, n. 262

ID AIA 1069 - Manduriamambiente Spa - AIA D.D. n. 59/2013 e successivi aggiornamenti - IPPC 5.3 e 5.4 - Località La Chianca Manduria (TA) - Rilascio aggiornamento della D.D. n. 59/2013 e s.m.i. ai sensi della DGR 648/2011 e dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite "le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche" con "decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale",

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;

VISTA la determinazione dirigenziale n.75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *"Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*;
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. *"Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i."*
- la Legge n. 241/90 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i."*;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 *"Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis"*;
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante *"Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3"*;

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla funzionaria ing. Concita Cantale in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata:

RELAZIONE DEL SERVIZIO

Dalla documentazione rinvenuta in atti, nello specifico nell'elaborato tecnico E1 *"Relazione tecnica aggiornata"* rev. 6.1, si evince quanto segue.

La società Manduriambiente S.p.A. ha sede nel Comune di Manduria - Località La Chianca ed è ivi Gestore di una piattaforma di trattamento e smaltimento RSU. Il sito è distinto catastalmente al foglio di mappa n. 26 particelle nn. 52, 55, 54, 53, 77, 78 e 64 e fg. n. 38 particelle nn. 12, 160, 20, 19, 21, 152, 13, 14, 15, 17, 18, 161. Il progetto esecutivo della stessa piattaforma, comprensivo della discarica di servizio e soccorso, è stato approvato con D.C. n. 44 del 6/04/2001, successivamente confermato con Decreto n. 23 del 22/01/2002 ed in seguito è stato oggetto di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), rilasciato con D.D. n. 60 dell'11/06/12 dal 9° Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ottenuta con Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, n. 59 del 18/10/13.

L'originaria Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata per modifiche con le Determinazioni Dirigenziali n. 169 del 30/09/2016, n. 157 del 10/09/2018, n. 218 del 12/12/2018, n. 234 del 21/12/2018, n. 286 del 06/10/2020, n. 27 del 01/02/2022, rilasciate dalla Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente AIA.

Il progetto approvato con D.D. n. 59 del 18/10/2013 individuava due differenti scenari impiantistici:

- Scenario 1: iniziale - Attivazione della LINEA RSU indifferenziati + LINEA CSS (tale scenario è stato oggetto di modifica non sostanziale, escludendo la Linea CSS precedentemente autorizzata);
- Scenario 2: a regime - Attivazione della LINEA RD ORGANICO e della LINEA RD SECCO con raggiungimento OBIETTIVO 60% RD a livello di ATO TA/3.

Il progetto, oggetto del presente provvedimento, propone, nella fase c.d. a regime – scenario 2, l'eliminazione della linea di selezione delle frazioni secche e l'allestimento di due aree di deposito temporaneo "polmone"

dei prodotti finali del ciclo di biostabilizzazione (FSC e RBD), impiegando aree interne ai capannoni preesistenti, già dotate, nelle previsioni di progetto, di impiantistica per il trattamento delle arie e di collettamento spanti/colaticci dalle superfici di deposito.

I quantitativi di rifiuti trattabili in ingresso si intendono ridotti rispetto a quelli autorizzati con provvedimento AIA, avendo eliminato la c.d. LINEA RD SECCO e di conseguenza i seguenti rifiuti in ingresso:

- carta e cartone (9.112 t/a);
- plastica e lattine (4.886 t/a);
- vetro (4.078 t/a).

La modifica inoltre:

- non altera gli aspetti progettuali relativi alle altre linee impiantistiche;
- non introduce nuove attività di smaltimento/recupero (D o R) dei rifiuti in ingresso, non ricomprese nel provvedimento autorizzativo rilasciato, essendo le due aree di stoccaggio "polmone" destinate al deposito temporaneo della FSC e del RBD in uscita dal ciclo di biostabilizzazione;
- non introduce nuovi codici EER in ingresso all'impianto di rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- non modifica i sistemi di abbattimento, in quanto il quadro emissivo della piattaforma risulta invariato;
- non prevede alcun aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Con documentazione cartacea acquisita al prot. regionale n. 12659 del 17/10/2019 il Gestore Manduriambiente S.p.A. comunicava a questo Servizio, ai sensi dell'art. 29 – nonies del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., le modifiche progettate dell'impianto così come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del medesimo Decreto. In particolare, la modifica progettuale riguardava "*...l'eliminazione, nella fase c.d. a regime, della c.d. LINEA RD SECCO e la possibilità di adibire l'area precedentemente destinata all'ubicazione della predetta linea ad area di deposito temporaneo del prodotto finale FSC CER 19 12 12 (c.d. sopravaglio biostabilizzato) in uscita dalla linea di biostabilizzazione del RUI, al fine di garantire uno stoccaggio "polmone" prima dell'invio all'impianto di conferimento finale; l'allestimento, nella fase c.d. a regime, dell'area di scarico del prodotto finale RDB CER 19 05 01 (c.d. sottovaglio biostabilizzato) in uscita dalla linea di biostabilizzazione ad area di deposito temporaneo dello stesso rifiuto, al fine di garantire uno stoccaggio "polmone" prima dell'invio in discarica...*".
- Con nota protocollo regionale n. 14697 del 27/11/2019 Il Servizio AIA invitava il Gestore "*...a voler attivare presso l'Autorità competente per la VIA, nella fattispecie la Provincia di Taranto, la procedura di cui all'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire alla scrivente Autorità la definizione del corretto iter procedimentale di cui alla DGR n. 648/2011...*".
- Con nota prot.n. 01/20/LG/am del 3/1/2020 acquisita al protocollo regionale n. 106 del 07/01/2020 il Gestore trasmetteva l'istanza protocollata presso l'ufficio Settore Ambiente della Provincia di Taranto affinché "*...possa valutare le modifiche proposte come non assoggettabili alla disciplina di screening/VIA ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in termini di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse nella originaria istanza presentata in data 02/10/2019...*".
- Con nota prot.n. 7318 del 2/3/2020, acquisita al protocollo regionale n. 3030 del 02/03/2020 la Provincia di Taranto comunicava che: "*...si ritiene che la documentazione presentata illustra prevalentemente la tipologia delle modifiche e i relativi effetti in ordine agli aspetti afferenti all'AIA. Di contro, in riferimento agli aspetti correlati con la VIA, la documentazione non è dettagliata e non consente, quindi di valutare compiutamente i potenziali effetti ambientali delle modifiche da apportare all'impianto già autorizzato. Ciò posto si chiede a codesto Gestore di produrre degli elaborati di dettaglio utilizzando le apposite liste di controllo in linea con quelle ministeriali, disponibili anche nella sezione "modulistica" sul sito della Provincia di Taranto che illustrino la situazione ante e post operam e i potenziali effetti sulle singole matrici ambientali delle modifiche*

da apportare, in conformità al sopra citato art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006. Si comunica altresì che l'istruttoria resta sospesa fino all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta...".

- Con nota acquisita al protocollo regionale n. 3956 del 19/03/2020 il Gestore trasmetteva alla Provincia di Taranto le integrazioni richieste con nota prot. provinciale n. 7318 del 2/3/2020:
- Con nota prot.n. 20645 del 15/7/2020, acquisita al protocollo regionale n. 8601 del 17/07/2020, la Provincia di Taranto trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 581 del 15/07/2020. Nel paragrafo "Valutazione d'ufficio" della predetta Determinazione si legge: "...si ritiene che oltre alla valutazione sulla modifica dei singoli impatti previsti nelle diverse matrici ambientali e la sostanzialità o meno degli stessi, è importante valutare anche la natura delle modifiche proposte in relazione all'impianto così come concepito negli atti programmatori e da cui è scaturito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale. In tal senso, pur nella consapevolezza che le esigenze operative, nel corso degli anni, possono imporre scelte differenti, lo scrivente ufficio ritiene che l'eliminazione di un'ulteriore linea prevista in origine e, nella fattispecie, la "linea RD Secco", determini una sostanziale modifica dell'impianto così come concepito in fase programmatica e nel progetto che ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale provinciale e che, pertanto, andrebbe opportunamente valutata nell'ambito di una nuova procedura di VIA. Tale considerazione viene ulteriormente consolidata dalla circostanza – peraltro anche riportata negli atti autorizzativi pregressi – che la previsione della realizzazione della linea RD secco era stata concepita quale idoneo supporto impiantistico al rilevante sviluppo atteso della raccolta differenziata del territorio...". Pertanto si determina "...ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 6, del D.Lgs n.152/2006, che le modifiche proposte, come descritte nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ed elencate in narrativa, debbano essere sottoposte ad apposita procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ...".
- Con nota prot. n. 23/21/LG/am del 5/5/2021, acquisita al protocollo regionale n. 6729 del 6/05/2021, il Gestore trasmetteva, in allegato alla nota, la sentenza del TAR di Lecce Sezione Seconda n. 1305/2020 del 24/11/2020. Nella nota si legge "...In data 15 luglio 2020, con Determinazione nr. 581, la Provincia di Taranto ha comunicato l'assoggettabilità a VIA della modifica proposta; avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso al TAR Puglia, che con sentenza del 24/11/2020 ha accolto l'opposizione (si allega copia della Sentenza); in particolare il TAR Puglia – Lecce ha annullato – con sentenza n. 1035/2020 del 24/11/2020 – il predetto provvedimento, ritenendo "evidente l'illegittimità dell'atto impugnato, il quale ha ritenuto l'assoggettabilità a VIA della modifica proposta, nonostante l'assenza di qualsivoglia impatto significativo sull'ambiente, e sulla base di un assioma (il presunto stravolgimento dell'originario layout) autoreferenziale e ampiamente sconfessato dalla documentazione in atti...".
- Con nota prot. n. 29/21/LG/am del 15/6/2021 acquisita al protocollo regionale n. 9366 del 16/06/2021 il Gestore richiedeva "...un incontro congiunto con gli Enti in indirizzo al fine di poter meglio illustrare le proposte inoltrate...".
- Con nota protocollo regionale n. 9400 del 16/06/2021 questo Servizio trasmetteva al Gestore ed alla Provincia di Taranto riscontro alla nota del Gestore prot. n. 23/21/LG/am del 5/5/2021 in cui "... si conferma che, in forza delle vigenti norme in materia di coordinamento dei procedimenti AIA e VIA, questo Servizio ha necessità, quale atto presupposto all'iter autorizzativo di competenza, di acquisire un provvedimento espresso di valutazione dei potenziali impatti ambientali da parte dell'Autorità Competente in materia, individuata nell'Amministrazione Provinciale di Taranto, cui, pertanto, formula invito a provvedere...".
- Con nota protocollo regionale n. 11349 del 27/07/2021 questo Servizio trasmetteva al Gestore ed alla Provincia di Taranto riscontro alla nota del Gestore prot n. 29/21/LG/am del 15/6/2021, in cui, sulla scorta delle richieste avanzate nella nota prot. regionale n. 9400 del 16/06/2021, "... dichiara la disponibilità all'incontro tecnico richiesto, però, solo a seguito del riscontro alle sopra richiamate note di questo Servizio, ai fini di un proficuo prosieguo delle istruttorie...".
- Con nota prot.n. 35/21/LG/am del 27/7/2021, acquisita al protocollo regionale n. 11751 del 04/08/2021, il Gestore trasmetteva la nota in cui si riporta quanto segue: "...Allo stato dell'arte, è evidente che in disparte

ogni eventuale contestazione, anche giudiziaria che, in spirito di leale e proficua collaborazione, non viene, allo stato, percorsa entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota regionale qui in riscontro la provincia di Taranto dovrà dare corso alla propria attività, ricadendo, pacificamente, la fattispecie nella terza opzione tra quelle descritte nella delibera G.R. n. 648/2011, sicché, ottenuto l'atto provinciale, codesta Amministrazione regionale non potrà che procedere a consentire l'esecuzione delle modifiche proposte dalla scrivente società, procedendo, laddove ritenuto, all'aggiornamento della AIA sulla scorta della domanda da tempo presentata dalla scrivente società...".

- Con nota protocollo regionale n. 13326 del 16/09/2021 questo Servizio invitava "...codesta Provincia a porre in essere, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, l'attività amministrativa di competenza nel rispetto dei limiti nascenti dalla statuizione del giudice amministrativo. E' infatti pacifico ritenere che la sentenza del TAR non possa sostituire il provvedimento amministrativo di competenza provinciale ma vincoli la stessa Autorità Competente ad ottemperare al giudicato dello stesso tribunale amministrativo. L'eventuale adozione dell'atto da parte dell'amministrazione regionale renderebbe affetto da vizio di incompetenza, atteso che il progetto di modifica in esame, rientra, ai fini VIA, tra quelli riportati nella L.R. 11/2001 e s.m.i (progetti di competenza della Provincia). In difetto, questa Amministrazione riterrà ascrivibili alla sola responsabilità dell'ente provinciale gli eventuali danni, anche patrimoniali, e le pretese risarcitorie che il proponente potrà avanzare in conseguenza del ritardo nella definizione del complessivo iter procedimentale...".
- Con nota prot.n. 31427 del 21/09/2021 acquisita al protocollo regionale n. 13540 del 21/09/2021 la Provincia di Taranto riscontrava la nota protocollo regionale n. 13326 del 16/09/2021 in cui si riportava quanto segue: "...Si riscontra la nota in oggetto esplicitata della Regione Puglia e si comunica che -in merito alla questione richiamata nella missiva- si è verificato un avvicendamento del funzionario istruttore e del dirigente per cui il termine assegnato di dieci giorni è troppo esiguo per consentire allo scrivente ufficio di ricostruire il complesso iter procedimentale di che trattasi. Si comunica, pertanto, che questo Settore effettuerà gli approfondimenti del caso e renderà le proprie osservazioni al termine degli stessi...".
- Con pec del 3/2/2022 acquisita al protocollo regionale n. 1338 del 04/02/2022 la Manduriambiente S.p.A. sollecitava il Servizio AIA/RIR e la Provincia di Taranto – Settore pianificazione e ambiente a concludere il procedimento in corso.
- Con nota prot. n. 1458 del 8/2/2022 questo Servizio riscontrava la nota del Gestore prot. n. 35/21/LG/am del 27/7/2021 come segue: "... Come evidenziato nella nota n. 13326 del 16/9/2021 si ribadisce che la sentenza del TAR non può sostituire il provvedimento amministrativo di competenza provinciale ma vincola la stessa Autorità Competente ad ottemperare al giudicato dello stesso tribunale amministrativo. L'eventuale adozione dell'atto da parte dell'amministrazione regionale renderebbe lo stesso affetto da vizio di incompetenza, atteso che il progetto di modifica in esame, rientra, ai fini VIA, tra quelli riportati nella L.R. 11/2001 e s.m.i. (progetti di competenza della Provincia). Pertanto questa Amministrazione, per quanto di competenza, concluderà il procedimento in corso con esclusivo riferimento alla valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità ai soli fini AIA delle modifiche progettuali proposte. Invitando nuovamente codesta Provincia ad emettere gli atti di competenza, si ricorda che per i provvedimenti in materia ambientale trova applicazione quanto disposto dall'art. 20 comma 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di silenzio assenso. Si ribadisce che, in difetto, questa Amministrazione riterrà ascrivibili alla sola responsabilità dell'ente provinciale gli eventuali danni, anche patrimoniali, e le pretese risarcitorie che il proponente potrà avanzare in conseguenza del ritardo nella definizione del complessivo iter procedimentale."
- Con nota protocollo regionale n. 1488 del 8/2/2022 questo Servizio comunicava l'avvio del procedimento, indicando, contestualmente, la riunione di Conferenza di Servizi da svolgersi in modalità asincrona per il giorno 8/3/2022.
- Con nota prot. n. 4431 del 10/02/2022 acquisita al prot. n. 1654 del 10/2/2022 la Provincia di Taranto - Settore pianificazione e ambiente riscontrava le note regionali prot. nn. 1458 e 1488 del 8/2/2022 affermando che "...nell'ottica della proficua collaborazione fra Enti- tenterà di rendere il parere prima dei predetti 45 giorni...".

- Il giorno 8/3/2022 si teneva la conferenza di servizi asincrona durante la quale pervenivano i seguenti pareri, trasmessi in allegato al verbale con nota prot. n. 4240 del 31/3/2022:
 - **ARPA Puglia DAP Taranto:** con nota prot. n. 16483 del 8/3/2022 acquisita al prot. n. 2998 del 9/3/2022 trasmetteva richiesta di integrazione per il Gestore da apportare alla documentazione trasmessa. Nello specifico si chiedeva la trasmissione dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
 - **ASL Taranto:** con nota prot. n. 42345 del 9/3/2022 acquisita al prot. n. 3069 del 9/3/2022 chiariva che *"...trattandosi di valutazioni di ordine ambientale e data la complessità del progetto, lo scrivente ritiene pronunciarsi, per quanto di propria competenza, una volta che l'ARPA avrà rilasciato le proprie valutazioni"*.
 - **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:** con nota prot. n. 3697 del 10/3/2022 acquisita al prot. n. 3149 del 10/3/2022 per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti esprimeva parere favorevole sulla eliminazione della Linea RD Secco e sul deposito temporaneo nelle aree individuate dal Gestore. Inoltre nel parere veniva evidenziato che dal diagramma di flusso della linea TMB e FORSU, riportato nella relazione tecnica, si evinceva che nella fase 2 a regime fosse prevista una riduzione della capacità di trattamento in ingresso pari a 30.000 t/a per cui esprimeva parere negativo alla luce del nuovo PRGRU approvato con D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 che *"...prevede non solo che l'impianto in oggetto, con l'attuale potenzialità di 90.000 t/a, sia funzionale alla chiusura del ciclo nel periodo transitorio, ma anche a regime..."*.
 - **Provincia di Taranto Settore pianificazione e ambiente:** con nota prot. n. 9298 del 22/3/2022 acquisita al prot. n. 3842 del 22/3/2022 trasmetteva il proprio parere secondo cui *"...Per quanto sopra e preso atto, inoltre, della Sentenza del TAR Lecce n. 1305/2020 del 24.11.2020 si ritiene che le modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA..."*.
- Con nota prot. n. 25/22/LG/am del 11/3/2022, acquisita al prot. n. 3845 del 22/3/2022, il Gestore riscontrava la nota della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (prot. n. 3697 del 10/3/2022) ribadendo che *"...I riferimenti citati nella nota della Regione sono relativi allo schema a blocchi della Linea TMB e FORSU relativi alla fase 2 a regime, previsti nel provvedimento di AIA (D.D. n.59/2013). L'attuazione di tale fase appare del tutto superata da quanto indicato nel PRGRU di recente approvazione che indica l'impianto TMB gestito dalla Manduriambiente, con l'attuale potenzialità di 90.000 t/a, come funzionale alla chiusura del ciclo nel periodo transitorio e a regime, come affermato nella stessa nota regionale..."*.
- Con nota prot. n. 38/2022/DV/dv del 11/4/2022 il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa acquisita ai prot. nn. 5029, 5030 e 5031 del 14/4/2022, in ottemperanza alle richieste pervenute in CdS asincrona dell'08/03/2022.
- Con nota prot. n. 39164 del 23/5/2022 acquisita al prot. n. 6861 del 24/5/2022, ARPA DAP Taranto trasmetteva il proprio parere di competenza con osservazioni. Nello specifico sull'elaborato di PMeC rev. 7 04/2022 *"...si osserva che la rev.7 del PMC contiene plurime incongruenze rispetto alle precedenti versioni, generando difficoltà interpretative. Alla luce di ciò, considerata anche la necessità di garantire la conformità degli elaborati progettuali alle previsioni del nuovo Piano regionale dei rifiuti ed atteso che si rende quanto mai necessaria una verifica dell'A.C. sulle operazioni di gestione dei rifiuti richiamate nella documentazione progettuale afferente all'istanza de qua (ed anche nelle tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo), si reputa opportuno rinviare alla risoluzione di tali carenze/criticità l'espressione del parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare, per economia procedimentale, si chiede all'A.C. di affrontare tale valutazione nell'ambito del procedimento di riesame ex art. 29-octies, c.3, del TUA, fermo restando che fino ad allora la scrivente Agenzia considererà cogente il PMC-rev.5, con le prescrizioni di cui ai pareri ARPA prot. n. 81873 del 30/11/2021 e n. 19707 del 21/03/2022, salvo diversa indicazione di codesta Regione"*.
- Con nota prot. n. 4922 del 24/5/2022 acquisita al prot. n. 7720 del 14/6/2022 la Sezione Risorse idriche trasmetteva il proprio parere di competenza in cui si leggeva che: *"...In riferimento alla proposta, limitatamente agli aspetti della Sezione scrivente, le modifiche si intendono non sostanziali..."*.
- Con pec del 15/6/2022 e del 17/6/2022 acquisite rispettivamente al prot. n. 7842 del 16/6/2022 e n. 7961 del 20/6/2022 il Gestore trasmetteva la documentazione aggiornata in riscontro al parere di ARPA DAP

Taranto (prot. n. 6861 del 24/05/2022), precisando nello specifico il criterio temporale con cui verrà effettuato il deposito temporaneo.

- Con pec del 12/7/2022 acquisita al prot. n. 8740 del 12/7/2022 il Gestore inoltra per opportuna conoscenza l'evidenza di pagamento della tariffa istruttoria (bonifico del 03/10/2019) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, dichiarati allegati all'istanza di modifica.

BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dell'intervento oggetto della modifica, estrapolata dall'elaborato "E1 Relazione tecnica aggiornata rev. 6.1".

La modifica, oggetto del presente provvedimento, prevede quanto segue:

1. eliminazione, nella fase c.d. a regime, della c.d. LINEA RD SECCO e la possibilità di adibire l'area precedentemente destinata all'ubicazione della predetta linea ad area di deposito temporaneo del prodotto finale del ciclo di biostabilizzazione FSC EER 19 12 12 (c.d. sopravaglio biostabilizzato) in uscita dalla LINEA RSU indifferenziati, al fine di garantire uno stoccaggio "polmone" prima dell'invio all'impianto di conferimento finale (deposito temporaneo con criterio temporale);
2. allestimento, nella fase c.d. a regime, all'interno del capannone esistente, precedentemente destinato ad area di movimentazione dei cassoni di stoccaggio dello stesso RBD, dell'area di deposito temporaneo del codice EER 19 05 01 (c.d. sottovaglio biostabilizzato RBD), in uscita dalla LINEA RSU indifferenziati, al fine di garantire uno stoccaggio "polmone" prima dello smaltimento in discarica (deposito temporaneo con criterio temporale).

La frazione di sovrallo (FSC), in uscita dal vaglio, sarà avviata, mediante un nastro trasportatore, ad un'area di deposito temporaneo appositamente predisposta all'interno del capannone esistente precedentemente destinato ad accogliere la linea di trattamento del RD secco, prima di essere inviata come rifiuto con codice EER 19 12 12 ad altro impianto (discarica di rifiuti speciali o impianto di produzione CSS).

La platea dedicata allo stoccaggio della frazione di sovrallo (FSC), impermeabilizzata, tamponata e dotata di apposite pendenze per la canalizzazione degli eventuali spanti/colaticci, ha una superficie utile pari a 592 mq, tale da garantire la capacità di stoccaggio totale di 475 t (2.368 mc) con un'altezza media di cumulo di 4 m. L'area verrà dotata, inoltre, di un portone ad impacchettamento rapido tenuto sempre chiuso per provvedere alla minimizzazione delle emissioni odorigene e di una rampa di dimensioni pari a 6,00*4,00 (pendenza = 15%) per le attività di carico dei mezzi.

Il sottovaglio (RBD) sarà avviato con nastri trasportatori ad un'area di deposito temporaneo appositamente predisposta all'interno di un capannone esistente, precedentemente destinato ad area di movimentazione dei cassoni di stoccaggio dello stesso RBD. La frazione organica (RBD) sarà distribuita sulle aree di stoccaggio per mezzo di un nastro trasportatore, prima del successivo invio a discarica.

La platea dedicata allo stoccaggio del RBD, impermeabilizzata, tamponata e dotata di apposite pendenze per la canalizzazione degli eventuali spanti/colaticci, ha una superficie utile pari a 673 mq, tale da garantire la capacità di stoccaggio totale di 1.346 t (2.692 mc) con un'altezza media di cumulo di 4 m.

L'area è dotata, inoltre, di portoni ad impacchettamento rapido tenuti sempre chiusi per provvedere alla minimizzazione delle emissioni odorigene.

Entrambi i capannoni, in accordo con le previsioni progettuali previste per la precedente destinazione d'uso, verranno dotati di un apposito impianto di aspirazione dell'aria (collegato con la rete di aspirazione e trattamento principale, biofiltri B1 e B3) e di una rete di raccolta e collettamento degli eventuali spanti/colaticci, connessa con la rete principale di raccolta. La presente modifica non incide sulle dimensioni e prestazioni sia dell'impianto di trattamento arie che sulla rete di raccolta dei reflui. La modifica, inoltre, non comporta attività di demolizione/costruzione o di scavo.



Figura 1: Stralcio dall'elaborato T7 "Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti (Fase 1)" rev. 6.1 06/2022

ELABORATI PROGETTUALI DI MODIFICA

Si elencano di seguito gli elaborati progettuali acquisiti con prot. regionale n. 12659 del 17/10/2019:

- Manduriambiente-istanza modifica non sostanziale;
- 1 - P.3.A_rev.04_Planimetria e sezioni linea trattamento RSU (parte 1 - Pianta)
- 2 - P.6_Rev.03 - Planimetria Prospetti RSU
- 3 - P.8_rev.04-SCHEMA FLUSSO RBD-FSC
- 4 - P.18_Rev.03_Rete idrica usi industriali - Fase 1
- 5 - P.18_bis_Rev.02-Rete idrica usi industriali - Fase 2
- 6 - T.2_Rev.03 - Planimetria impianto Fase1
- 7 - T.2_bis_Rev.02-Planimetria Generale.FASE.2
- 8 - T.3_Rev.03 - Planimetria Presidi monitoraggio Fase 1
- 9 - T.3.bis_Rev.02-Presidi di monitoraggio Fase 2
- 10 - T.4_Rev.04 - Planimetria EMISSIONI_Fase 1
- 11 - T.4_bis_Rev.02 - Planimetria EMISSIONI_Fase 2
- 12 - T.5_Rev.03 - Planimetria reti-Punti isp- Fase 1
- 13 - T.5_Bis_Rev.02-Planimetria reti-Punti isp-Fase 2
- 14 - T.6_Rev.03 - Planimetria RUMORE - Fase 1
- 15 - T.6_bis_Rev.02 - Planimetria RUMORE - Fase 2
- 16 - T.7_Rev.05 - Planimetria MP-PI-RIF.-F.1
- 17 - T.7_bis_Rev.02-Planimetria MP-PI-RIF.-F.2
- 18 - T.7.C_Rev.02_Planimetria Rifiuti.Regime-F.1
- 19 - T.7.C_bis_Rev.02 - Planimetria Rifiuti.Regime-F.2
- Documento di applicazione delle BAT_rev.04
- E.1_rev.05 - RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA
- E.2_rev.04 – SCHEDE TECNICHE
- E.4_rev.03 – SINTESI NON TECNICA
- Schemi a blocchi (rev.fin_03)

Si elencano di seguito gli elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 38/2022/DV/dv del 11/4/2022 acquisiti al prot. nn. 5029, 5030 e 5031 del 14/04/2022:

- Manduriambiente Spa_ricontra richieste MNS_11.4.2022
- E.1 - Relazione tecnica aggiornata Rev.06
- E.2 - Schede tecniche Rev.05
- E.3 - Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.07
- E.4 - Sintesi non tecnica Rev.04
- P.6_Rev.03 - Planimetria Prospetti RSU
- P.8_rev.04-SCHEMA FLUSSO RBD-FSC

- P.18_Rev.04_Rete idrica usi industriali - Fase 1
- T.2_Rev.04 - Planimetria impianto Fase1
- T.3_Rev.04 - Planimetria Presidi monitoraggio Fase 1
- T.4_Rev.05 - Planimetria EMISSIONI_Fase 1.
- T.5_Rev.04 - Planimetria reti-Punti isp- Fase.1.
- T.6_Rev.04 - Planimetria RUMORE - Fase 1.
- T.7_Rev.06 - Planimetria MP-PI-RIF-F.1
- P.3.A_rev.04_Planimetria e sezioni linea trattamento RSU (parte 1 - Pianta).

Si elencano di seguito gli elaborati progettuali trasmessi con pec del 15/6/2022 e del 17/6/2022 acquisite rispettivamente al prot. n. 7842 del 16/6/2022 e n. 7961 del 20/6/2022:

- E.1 - Relazione tecnica aggiornata Rev.6.1
- E.2 – Sintesi non tecnica rev. 4.1
- T.7 rev. 6.1 Planimetria MP-PI-RI-F.1.
- 1_Scheda A.
- 13_Scheda I.

Si elencano di seguito i documenti trasmessi con pec del 12/7/2022 acquisiti al prot. n. 8740 del 12/7/2022:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà;
- evidenza pagamento tariffa istruttoria (bonifico del 03.10.2019).

PARERI E PROVVEDIMENTI PERVENUTI

- **Provincia di Taranto:** con nota prot.n. 20645 del 15/7/2020, acquisita al protocollo regionale n. 8601 del 17/07/2020, la Provincia di Taranto trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 581 del 15/07/2020. Nel paragrafo "Valutazione d'ufficio" della predetta Determinazione si legge quanto segue: *"...si ritiene che oltre alla valutazione sulla modifica dei singoli impatti previsti nelle diverse matrici ambientali e la sostanzialità o meno degli stessi, è importante valutare anche la natura delle modifiche proposte in relazione all'impianto così come concepito negli atti programmatori e da cui è scaturito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale. In tal senso, pur nella consapevolezza che le esigenze operative, nel corso degli anni, possono imporre scelte differenti, lo scrivente ufficio ritiene che l'eliminazione di un'ulteriore linea prevista in origine e, nella fattispecie, la "linea RD Secco", determini una sostanziale modifica dell'impianto così come concepito in fase programmatica e nel progetto che ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale provinciale e che, pertanto, andrebbe opportunamente valutata nell'ambito di una nuova procedura di VIA. Tale considerazione viene ulteriormente consolidata dalla circostanza – peraltro anche riportata negli atti autorizzativi pregressi – che la previsione della realizzazione della linea RD secco era stata concepita quale idoneo supporto impiantistico al rilevante sviluppo atteso della raccolta differenziata del territorio...".* Pertanto si determina che *"...ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 6, del D.Lgs n.152/2006, che le modifiche proposte, come descritte nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ed elencate in narrativa, debbano essere sottoposte ad apposita procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ..."*.
- **TAR Lecce:** TAR Puglia – Lecce annullava –con sentenza n. 1035/2020 del 24/11/2020- il provvedimento D.D. 581 del 15/07/2020 della Provincia di Taranto, ritenendo *"evidente l'illegittimità dell'atto impugnato, il quale ha ritenuto l'assoggettabilità a VIA della modifica proposta, nonostante l'assenza di qualsivoglia impatto significativo sull'ambiente, e sulla base di un assioma (il presunto stravolgimento dell'originario layout) autoreferenziale e ampiamente sconfessato dalla documentazione in atti..."*
- **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:** con nota prot. n. 3697 del 10/3/2022 acquisita al prot. n. 3149 del 10/3/2022 esprimeva parere favorevole sulla eliminazione della Linea RD Secco e sul deposito temporaneo nelle aree individuate dal Gestore. Inoltre nel parere veniva evidenziato che dal diagramma di flusso della linea TMB e FORSU, riportato nella relazione tecnica, si evinceva che nella fase 2 a regime fosse prevista una riduzione della capacità di trattamento in ingresso pari a 30.000 t/a per cui esprimeva parere negativo alla luce del nuovo PRGRU approvato con D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 che *"...prevede*

non solo che l'impianto in oggetto, con l'attuale potenzialità di 90.000 t/a, sia funzionale alla chiusura del ciclo nel periodo transitorio, ma anche a regime...".

Con nota prot. n. 25/22/LG/am del 11/3/2022, acquisita al prot. n. 3845 del 22/03/2022, il Gestore riscontrava la nota della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, prot. n. 3697 del 10/3/2022, ribadendo che *"...I riferimenti citati nella nota della Regione sono relativi allo schema a blocchi della Linea TMB e FORSU relativi alla fase 2 a regime, previsti nel provvedimento di AIA (D.D. n.59/2013). L'attuazione di tale fase appare del tutto superata da quanto indicato nel PRGRU di recente approvazione che indica l'impianto TMB gestito dalla Manduriambiente, con l'attuale potenzialità di 90.000 t/a, come funzionale alla chiusura del ciclo nel periodo transitorio e a regime, come affermato nella stessa nota regionale..."*.

- **ARPA Puglia DAP Taranto:** con nota prot. n. 16483 del 8/3/2022 acquisita al prot. n. 2998 del 9/3/2022 richiedeva al Gestore integrazioni da apportare alla documentazione trasmessa. Nello specifico chiedeva la trasmissione dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- **ASL Taranto:** con nota prot. n. 42345 del 9/3/2022 acquisita al prot. n. 3069 del 9/3/2022 l'Ente chiariva che *"...trattandosi di valutazioni di ordine ambientale e data la complessità del progetto, lo scrivente ritiene pronunciarsi, per quanto di propria competenza, una volta che l'ARPA avrà rilasciato le proprie valutazioni"*.

Ad oggi non sono pervenuti ulteriori pareri.

- **Provincia di Taranto Settore pianificazione e ambiente:** con nota prot. n. 9298 del 22/3/2022 acquisita al prot. n. 3842 del 22/3/2022 del esprimeva il proprio parere secondo cui *"...Per quanto sopra e preso atto, inoltre, della Sentenza del TAR Lecce n. 1305/2020 del 24.11.2020 si ritiene che le modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA..."*.

Si osserva rispetto al parere della Provincia di Taranto, espresso con nota prot. n. 9298 del 22/3/2022 acquisita al prot. n. 3842 del 22/3/2022, che questo Servizio, con nota prot. n. 1458 del 8/2/2022, ha precisato che *"... Come evidenziato nella nota n. 13326 del 16.9.2021 si ribadisce che la sentenza del TAR non può sostituire il provvedimento amministrativo di competenza provinciale ma vincola la stessa Autorità Competente ad ottemperare al giudicato dello stesso tribunale amministrativo. L'eventuale adozione dell'atto da parte dell'amministrazione regionale renderebbe lo stesso affetto da vizio di incompetenza, atteso che il progetto di modifica in esame, rientra, ai fini VIA, tra quelli riportati nella L.R. 11/2001 e s.m.i. (progetti di competenza della Provincia). Pertanto questa Amministrazione, per quanto di competenza, concluderà il procedimento in corso con esclusivo riferimento alla valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità ai soli fini AIA delle modifiche progettuali proposte. Invitando nuovamente codesta Provincia ad emettere gli atti di competenza, si ricorda che per i provvedimenti in materia ambientale trova applicazione quanto disposto dall'art. 20 comma 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di silenzio assenso. Si ribadisce che, in difetto, questa Amministrazione riterrà ascrivibili alla sola responsabilità dell'ente provinciale gli eventuali danni, anche patrimoniali, e le pretese risarcitorie che il proponente potrà avanzare in conseguenza del ritardo nella definizione del complessivo iter procedimentale."*

- **ARPA Puglia DAP Taranto:** con nota prot. n. 39164 del 23/5/2022 acquisita al prot. n. 6861 del 24/05/2022 ARPA DAP Taranto trasmetteva il proprio parere di competenza con osservazioni. Nello specifico con riferimento all'elaborato PMeC rev. 7 04/2022 precisava che: *"si osserva che la rev.7 del PMC contiene plurime incongruenze rispetto alle precedenti versioni, generando difficoltà interpretative. Alla luce di ciò, considerata anche la necessità di garantire la conformità degli elaborati progettuali alle previsioni del nuovo Piano regionale dei rifiuti ed atteso che si rende quanto mai necessaria una verifica dell'A.C. sulle operazioni di gestione dei rifiuti richiamate nella documentazione progettuale afferente all'istanza de qua (ed anche nelle tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo), si reputa opportuno rinviare alla risoluzione di tali carenze/criticità l'espressione del parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare, per economia procedimentale, si chiede all'A.C. di affrontare tale valutazione nell'ambito del procedimento di riesame ex art. 29-octies, c.3, del TUA, fermo restando che fino ad allora*

la scrivente Agenzia considererà cogente il PMC-rev.5, con le prescrizioni di cui ai pareri ARPA prot. n. 81873 del 30/11/2021 e n. 19707 del 21/03/2022, salvo diversa indicazione di codesta Regione”.

Con riferimento al parere ARPA prot. n. 39164 del 23/5/2022 questo Servizio ritiene di dover assumere cogente il PMC rev. 06 (allegata all’ultimo atto di modifica D.D. n. 27/2022 che risulta comprensivo delle prescrizioni di cui al parere prot. ARPA n. 81873 del 30/11/2021 – prot. regionale n. 17891 del 9/12/2021) con le prescrizioni di cui alla nota prot. ARPA n. 19707 del 21/3/2022 riportate a valle della verifica d’ufficio presso l’installazione Manduriambiente S.p.A (prot. regionale n. 3844 del 22/3/2022). Si fa presente che nella D.D. n. 27/2022 è riportato **“di prendere atto dell’aggiornamento del PMeC - Rev. 6 la cui definitiva approvazione, è demandata ad ARPA Puglia – DAP Taranto, senza che ciò comporti ulteriori aggiornamenti del presente atto”**. Si osserva che, nell’ultimo controllo d’ufficio di ARPA DAP Taranto presso l’installazione in oggetto, il Piano di Monitoraggio e Controllo utilizzato come riferimento è stata la rev. 06.

Per ulteriori aggiornamenti e verifiche, sia in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo che all’applicazione delle BAT di settore, si rimanda al procedimento di riesame in corso.

- **Sezione Risorse idriche:** con nota prot. n. 4922 del 24/5/2022 acquisita al prot. n. 7720 del 14/6/2022 trasmetteva il proprio parere di competenza in cui si legge che: *“...In riferimento alla proposta, limitatamente agli aspetti della Sezione scrivente, le modifiche si intendono non sostanziali...”*.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art.29-*nonies* comma 1 *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”* stabilisce che *“Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non si prevedono modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- i quantitativi di rifiuti trattabili in ingresso all’impianto si intendono ridotti rispetto a quelli autorizzati con provvedimento AIA (avendo eliminato la c.d. LINEA RD SECCO);
- l’allestimento di due aree di deposito temporaneo “polmone” dei prodotti finali del ciclo di biostabilizzazione della Linea RSU indifferenziati, FSC ed RBD, impiega aree interne ai capannoni preesistenti, già dotate, nelle previsioni di progetto, di impiantistica per il trattamento delle arie e di collettamento spanti/colaticci dalle superfici di stoccaggio;
- restano inalterati gli aspetti progettuali relativi alle altre linee impiantistiche;
- non introduce nuove attività di smaltimento/recupero (D o R) dei rifiuti in ingresso, non ricomprese nel provvedimento autorizzativo rilasciato, essendo le due aree di deposito “polmone” destinate al deposito temporaneo della FSC e del RBD in uscita dal ciclo di biostabilizzazione;

- non vengono introdotti nuovi codici EER in ingresso all'impianto di rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi:

1. eliminazione, nella fase c.d. a regime, della c.d. LINEA RD SECCO e la possibilità di adibire l'area precedentemente destinata all'ubicazione della predetta linea ad area di deposito temporaneo del prodotto finale del ciclo di biostabilizzazione FSC EER 19 12 12 (c.d. sopravaglio biostabilizzato) in uscita dalla LINEA RSU indifferenziati, al fine di garantire un deposito "polmone" prima dell'invio all'impianto di conferimento finale (deposito temporaneo con criterio temporale);
2. allestimento, nella fase c.d. a regime, all'interno del capannone esistente, precedentemente destinato ad area di movimentazione dei cassoni di stoccaggio dello stesso RBD, dell'area di deposito temporaneo del codice EER 19 05 01 (c.d. sottovaglio biostabilizzato RBD), in uscita dalla LINEA RSU indifferenziati, al fine di garantire un deposito "polmone" prima dello smaltimento in discarica (deposito temporaneo con criterio temporale).

Si propone, inoltre, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con la sostituzione nell'Allegato Tecnico della prescrizione 1 nel paragrafo "7.3.4 Gestione rifiuti prodotti" con la seguente prescrizione:

1. Il Gestore deve rispettare quanto previsto dall'art.185 bis del D.lgs.152/06 ed è inoltre tenuto ad adottare il criterio temporale per la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo, previsto dall'art. 185 bis comma 2 lett.b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i, con riferimento alla totalità dei rifiuti prodotti; l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Taranto e all'Autorità Competente.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

La funzionaria PO AIA
Ing. Concita CANTALE

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

La funzionaria PO COORDINAMENTO AIA
Ing. Michela INVERSI

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta,

- in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri sopra indicati, resi da:
 - a) **Provincia di Taranto:** nota prot.n. 20645 del 15/7/2020, acquisita al protocollo regionale n. 8601 del 17/07/2020;
 - b) **TAR Lecce:** sentenza n. 1035/2020 del 24/11/2020;
 - c) **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:** nota prot. n. 3697 del 10/3/2022 acquisita al prot. n. 3149 del 10/3/2022;
 - d) **ARPA Puglia DAP Taranto:** nota prot. n. 16483 del 8/3/2022 acquisita al prot. n. 2998 del 9/3/2022;
 - e) **ASL Taranto:** nota prot. n. 42345 del 9/3/2022 acquisita al prot. n. 3069 del 9/3/2022;
 - f) **Provincia di Taranto Settore pianificazione e ambiente:** nota prot. n. 9298 del 22/3/2022 acquisita al prot. n. 3842 del 22/3/2022;

- g) **ARPA Puglia DAP Taranto**: nota prot. n. 39164 del 23/5/2022 acquisita al prot. n. 6861 del 24/05/2022;
- h) **Sezione Risorse idriche**: nota prot. n. 4922 del 24/5/2022 acquisita al prot. n. 7720 del 14/6/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di qualificare non sostanziali, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. eliminazione, nella fase c.d. a regime, della c.d. LINEA RD SECCO e la possibilità di adibire l'area precedentemente destinata all'ubicazione della predetta linea ad area di deposito temporaneo del prodotto finale del ciclo di biostabilizzazione FSC EER 19 12 12 (c.d. sopravaglio biostabilizzato) in uscita dalla LINEA RSU indifferenziati, al fine di garantire un deposito "polmone" prima dell'invio all'impianto di conferimento finale (deposito temporaneo con criterio temporale);
2. allestimento, nella fase c.d. a regime, all'interno del capannone esistente, precedentemente destinato ad area di movimentazione dei cassoni di stoccaggio dello stesso RBD, dell'area di deposito temporaneo del codice EER 19 05 01 (c.d. sottovaglio biostabilizzato RBD), in uscita dalla LINEA RSU indifferenziati, al fine di garantire un deposito "polmone" prima dello smaltimento in discarica (deposito temporaneo con criterio temporale).

e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con la sostituzione nell'Allegato Tecnico della prescrizione 1 nel paragrafo "7.3.4 Gestione rifiuti prodotti" con la seguente prescrizione:

1. Il Gestore deve rispettare quanto previsto dall'art.185 bis del D.lgs.152/06 ed è inoltre tenuto ad adottare il criterio temporale per la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo, previsto dall'art. 185 bis comma 2 lett.b) del D.lgs. 152/06 e smi, con riferimento alla totalità dei rifiuti prodotti; l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Taranto e all'Autorità Competente.

di stabilire che:

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale D.D. n.59 del 18/10/2013 dal Dirigente dell'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, aggiornata per modifiche con le Determinazioni Dirigenziali del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 169 del 30/09/2016, n. 157 del 10/09/2018, n. 218 del 12/12/2018, n. 234 del 21/12/2018, n. 286 del 06/10/2020 e n. 27 del 01/02/2022;
3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o

provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

4. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi";
5. il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 59 del del 18/10/2013;

di precisare che si ritiene cogente Il PMeC rev. 06 con le prescrizioni di cui alla nota prot. ARPA n. 19707 del 21/03/2022, acquisita al prot. regionale n. n. 3844 del 22/03/2022, e di rimandare al procedimento di riesame in corso aggiornamenti e verifiche sia in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo che all'applicazione delle BAT di settore;

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "**Manduriambiente S.p.A.**" con sede legale in Località La Chianca – Manduria (TA), manduriambientespa@pec.it;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Manduria, al Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Taranto, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Risorse Idriche, al Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 23 facciate e n. 1 allegato composto da n. 2 facciate (Allegato 1 - Parere prot. ARPA n. 19707 del 21/03/2022, acquisito al prot. regionale n. 3844 del 22/03/2022), per un totale di n. 25 facciate;
 - b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - i. nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ii. nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e9 sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA
Ing. Luigia BRIZZI

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0173/0028/0003 - Protocollo 0019707 - 173 - 21/03/2022 - SDTA, STTA / AFTA, CRA, DG -, DS -, SAN, SAS, STSG



Documento firmato digitalmente
Co.ge. = IAR_004



CONCITA
CANTALE
26.07.2022
11:13:08
GMT+01:00

MANDURIAMBIENTE S.p.A.

Località La Chianca snc,
74016 Manduria (TA)
manduriambientespa@pec.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E p.c.**REGIONE PUGLIA**

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MANDURIA

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

ASL TA

protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO

protocollo@pec.provincia.ta.it

1

OGGETTO: Installazione cod. IPPC 5.3-5.4 "Impianto di trattamento RUI, centro di selezione RD ed impianto di compostaggio con annessa discarica di servizio/soccorso", in località La Chianca snc Manduria (TA). Trasmissione esiti della "verifica d'ufficio" ai sensi della D.G.R n. 36 del 11/12/2014 – Nota Manduriambiente S.p.A. prot. n. 23/2022/DV/dv – Riscontro ARPA Puglia

Rif. Nota ARPA prot. n. 61587 del 10/09/2021

Diffida della Regione Puglia prot. AOO_089-25/01/2022/809 datata 25/01/2022

Nota Manduriambiente S.p.A. prot. n. 13/22/DV/dv (prot. ARPA n. 8222 del 03/02/2022)

Nota ARPA prot. n. 10121 del 10/02/2022

Nota Manduriambiente S.p.A. prot. n. 23/22/DV/dv (prot. ARPA n. 13527 del 24/02/2022)

Con la nota prot. n. 10121 del 10/02/22, la scrivente Agenzia ha preso atto delle *Relazioni di Equivalenza* trasmesse dal Gestore con lettera prot. 13/2022/DV/dv del 03/02/22 in riscontro alla diffida regionale e relative ai metodi analitici impiegati dal Gestore per la determinazione di alcuni parametri chimici nelle emissioni in atmosfera e nelle acque sotterranee. Con la citata nota prot. n. 10121 del 10/02/22, l'Agenzia ha altresì evidenziato che il Gestore non aveva fornito i chiarimenti richiesti relativi ai metodi impiegati per l'analisi dei metalli nelle acque sotterranee e che, più in generale, tutti i metodi alternativi proposti risultavano differenti rispetto a quelli riportati nelle tabelle 33 e 42 del PMC rev.06 allegato alla nota Manduriambiente S.p.A. prot. n. 55/21/Dv/am (acquisita al prot. ARPA n. 85721 del 20/12/2021). È stato pertanto richiesto al Gestore di chiarire se le nuove metodiche proposte sarebbero state impiegate in occasione dei futuri autocontrolli o se intendesse confermare i metodi analitici previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

In riscontro al parere ARPA Puglia prot. n. 10121 del 10/02/22, con la nota prot. n. 23/22/DV/dv, la Società Manduriambiente S.p.A. ha provveduto a trasmettere un documento a firma del Dott. Chim. Daniele Serafini (legale

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



rappresentante del laboratorio terzo incaricato "Ambientale S.r.l.", nel quale sono stati forniti alcuni chiarimenti relativi ai metodi utilizzati per l'analisi dei metalli nelle acque sotterranee, dell'acido fluoridrico e dell'ossigeno nelle emissioni in atmosfera esprimendo la volontà di impiego, nell'ambito dei prossimi autocontrolli, dei metodi alternativi proposti.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, il Gestore dichiara che "intende pertanto adottare per i futuri autocontrolli i metodi equivalenti proposti" ed in particolare l'impiego dei metodi ISO 15713:2006 per la determinazione dell'acido fluoridrico e UNI EN 14789:2017 per la determinazione dell'ossigeno, in sostituzione dei metodi attualmente previsti dal PMC ossia rispettivamente i metodi UNI 10787:1999 ed EPA-3°.

Relativamente alle acque sotterranee, il Gestore intende utilizzare:

- i metodi alternativi proposti per i parametri Cianuri, Azoto Nitrico e Azoto Nitroso, in funzione delle Relazioni di Equivalenza presentate con nota Manduriambiente S.p.A. prot. n.13/22/DV/dv del 03/02/22;
- il metodo previsto dal PMC per la determinazione del parametro PCB;
- per il parametro Magnesio il metodo EPA6020 B 2014 come alternativo a quello APAT CNR IRSA 3030 Man.29:2003. Come evidenziato dal Gestore, tali metodi sono già previsti nel PMC per l'analisi di tutti gli altri metalli alcalini ed alcalino-terrosi nelle acque di falda;
- in riferimento alla determinazione dei metalli Mercurio, Nichel, Zinco, Piombo, Antimonio e dei Fenoli, i metodi analitici EPA6020 ed EPA3510 + 8270.

In conclusione, prendendo atto delle dichiarazioni fornite dal Gestore, dall'analisi della documentazione trasmessa si considera ottemperata la diffida regionale prot. AOO_089-25/01/2022/809, ma emerge la necessità di un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, relativamente ai metodi analitici proposti da impiegare negli autocontrolli delle matrici aria ed acque sotterranee.

2

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. del DAP
(Dott. Vittorio Esposito)
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

Il Gdl
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Paola Cacciatore
Dott. Carlo Rossetti
Dott. Claudio Ivan Casciano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it